

Determinazione N.233 del 20 Dicembre 2016

Oggetto: RECEPIMENTO CONVENZIONE IN MATERIA DI
PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI STRANIERI PRESENTI
SUL TERRITORIO DI FERRARA, RICHIEDENTI LA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE

PROPONENTE: DIRETTORE GENERALE

ESTENSORE: FABRIZIO SAMARITANI

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

- la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, approvata il 10/12/1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, afferma che *“ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni” (art.14);*
- la Costituzione della Repubblica Italiana all'articolo 10 comma III recita: *“lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”;*
- la Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati (di seguito convenzione) adottata a Ginevra il 28 luglio 1951 e ratificata dall'Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722 stabilisce le norme fondamentali in materia di definizione e attribuzione dello status di rifugiato nonché di diritti fondamentali del medesimo;
- il 31 gennaio 1967 L'assemblea Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite approvava il protocollo relativo allo status dei rifugiati con il quale si estende a tutti i rifugiati quanto stabilito dalla convenzione senza limitazione geografica e temporale, ove tale protocollo era reso esecutivo in Italia con legge 14.02.1975 n.95;
- la Convenzione, capo I, art.1, comma 2, definisce rifugiato colui il quale *“temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del paese in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”;*
- la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (di seguito cedu), firmata a Roma il 1950 e ratificata con legge 4 agosto 1955, n.848, ed i relativi protocolli, costituiscono presidio invalicabile dei diritti di tutti coloro che sono sottoposti alla giurisdizione degli stati parte della cedu;
- la Legge 39/1990, di conversione del decreto legge 416/1989, ha costituito il primo cardine normativo per il riconoscimento dello status di rifugiato;
- la Carta Europea dei Diritti Fondamentali, approvata dal parlamento dell'unione europea il 14 novembre 2000 e proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, afferma all'articolo 18 che *“il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del*

- 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati e a norma del trattato che istituisce la comunità europea”;
- il Regolamento N. 343 del Consiglio Europeo del 18 febbraio 2003, stabilisce i criteri e le determinazioni in base alle quali sancire la competenza dello stato per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli stati membri della comunità europea;
 - il Decreto Legislativo 251/2007, di recepimento della direttiva 2004/83/ce, entrato in vigore il 19 gennaio 2008, definisce la domanda di protezione internazionale come l'istanza volta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;
 - il Decreto Legislativo 25/2008, di recepimento della direttiva 2005/85/ce, entrato in vigore il 2 marzo 2008, determina la procedura a cui soggiace la domanda di protezione internazionale e il relativo ricorso;
 - il Decreto Legislativo 140/2005, di recepimento della direttiva 2003/9/ce, che stabilisce norme minime in materia di accoglienza dei richiedenti asilo;
 - la Legge Regionale 24 marzo 2004, n.5 “norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n.14 e 12 marzo 2003, n.2, individua tra i propri destinatari anche le persone richiedenti asilo, come richiamato nell'articolo 2 comma 3 della legge (“la legge si applica anche ai richiedenti asilo, fatte salve le competenze dello stato”).
 - il 17 giugno 2004 la regione Emilia Romagna, l'ANCI UPI (unione delle province d'Italia) Emilia-Romagna, forum regionale del terzo settore, ics (consorzio italiano di solidarietà), CIAC Parma (Centro Immigrazione Asilo Cooperazione), Caritas Bologna, Arci, Acli, Cgil, Cisl e Uil Emilia-Romagna hanno firmato uno specifico “protocollo d'intesa in materia di richiedenti asilo e rifugiati”.
 - la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 16 dicembre 2008, n. 206 di approvazione del “programma 2009-2011 per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati” al punto 8 “richiedenti asilo, rifugiati, protezione sussidiaria” prevede il “consolidamento e sviluppo di rapporti di collaborazione interistituzionale (innanzitutto con questure e prefetture), finalizzati in particolare a scambi di dati e all'adozione di prassi comuni nell'intero territorio regionale.

CONSIDERATO CHE:

- ASP “Centro Servizi alla Persona” è l'organismo di diritto pubblico, come individuato dall'art. 25, comma 1, della Legge Regionale Emilia Romagna 12 marzo 2003, n. 2 che ha come finalità l'organizzazione e l'erogazione dei servizi sociali per l'ambito sub zonale

comprendente il territorio del Comune di Ferrara, Masi Torello e Voghiera, Enti territoriali soci esclusivi dell'A.S.P. stessa.

- l'ASP – Centro Servizi alla Persona di Ferrara, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del proprio Statuto, assicura l'erogazione delle attività di pronta accoglienza rivolte ai richiedenti protezione internazionale, così come peraltro stabilito anche nel contratto di servizio (Allegato B) stipulato fra i Comuni suddetti, l'A.U.S.L. di Ferrara e l'A.S.P. stessa.
- l'A.S.P. di Ferrara già dal 2014 è stata individuata quale erogatore delle attività di seguito individuate ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, trattandosi di affidamento di servizio intercorrente fra un'Amministrazione aggiudicatrice (Prefettura – U.T.G. di Ferrara) e un'altra Amministrazione aggiudicatrice (A.S.P. di Ferrara) in base al diritto esclusivo di erogazione dei servizi sociali, determinato ai sensi dell'art. 6, comma 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, in capo agli Enti Locali rappresentati dall'A.S.P. medesima.

In particolare, l'A.S.P. cura i primi contatti con il richiedente secondo le finalità proprie del servizio ovvero:

- si coordina con lo Sportello Asilo del CSII per quanto riguarda i richiedenti asilo che necessitano di assistenza per le informazioni sulle modalità di presentazione della pratiche giuridico-amministrative da presentare in Questura;
- concorre ad orientare/accompagnare il richiedente asilo alla rete dei servizi nei percorsi di inserimento sociale sul territorio.
- si impegna, compatibilmente con risorse economiche che saranno a ciò destinate dal Ministero dell'Interno, a garantire l'accoglienza integrata, cioè la messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio) e la contestuale erogazione di servizi a supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla (ri)conquista dell'autonomia individuale. L'accoglienza integrata è costituita da una serie di servizi minimi garantiti e di seguito indicati:
 - * mediazione linguistico-culturale;
 - * accoglienza materiale;
 - * orientamento e accesso ai servizi del territorio (trasporti compresi);
 - * formazione e riqualificazione professionale;
 - * orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
 - * orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
 - * orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;

- * tutela legale;
- * tutela psico-socio-sanitaria;
- * aggiornamento e gestione della Banca Dati.

VISTO lo statuto vigente;

DETERMINA

- 1) **DI RECEPIRE** la convezione con la Prefettura di Ferrara per la prima accoglienza dei cittadini stranieri presenti sul territorio di Ferrara, richiedenti la protezione internazionale e relativo disciplinare (allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale) a far tempo dal 01/01/2017 AL 31/12/2017.

IL DIRETTORE GENERALE
(D.ssa Federica Rolli)



